

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 novembre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2014, n. 10.

Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario). (14R00427) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2014, n. 11.

Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). (14R00428) Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 8.

Disposizioni in materia di libro fondiario. (14R00430) Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2014, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo. (14R00424) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 settembre 2014, n. 28.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (14R00425) Pag. 9


REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2014, n. 0157/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2013, n. 211. (14R00400) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2014, n. 0161/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. (14R00401) Pag. 11



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. (14R00418)..... *Pag.* 14

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 30 aprile 2014, n. 11.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (14R00383) *Pag.* 22


REGOLAMENTO 5 giugno 2014, n. 12.

Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in attuazione dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4. (14R00384).. *Pag.* 23

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 2014, n. 23.

Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.). (14R00410)..... *Pag.* 25



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2014, n. 10.

Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 2 ottobre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale
18 marzo 1992, n. 16*

1. La lettera *b-bis*) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), come inserita dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 5, è sostituita dalla seguente:

«*b-bis*) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;».

2. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/1992, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;

b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.».

3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/1992, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera *c*) che dura in carica due anni e sei mesi.».

4. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 16/1992, è sostituita dalla seguente:

«*f*) i regolamenti dei servizi;».

5. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 16/1992, è inserita la seguente:

«*f-bis*) la nomina delle Commissioni;».

6. L'art. 23-*bis* della legge regionale n. 16/1992, come inserito dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*bis* (Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario). — 1. È istituita l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b-bis*), quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente, della Regione e del Comitato regionale di coordinamento delle università del Piemonte.

2. L'Assemblea regionale degli studenti è composta da:

a) sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino;

b) tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;

c) due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale;

d) un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;

e) un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.

3. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti.

4. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente, in ogni caso non possono durare in carica più di due anni e sei mesi e non possono svolgere più di due mandati.

5. All'Assemblea regionale degli studenti compete:

a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 20, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*);

b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 28, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*);

c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;


d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;

e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;

f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;

g) formulare proposte al Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, il quale può interpellare l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno;

h) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente;



i) designare il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c)*.

6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)* sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

7. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea regionale degli studenti.

8. Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti ai sensi del comma 5, lettera *a)* è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.

9. L'Assemblea regionale degli studenti disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento ed individua tra i propri componenti il Presidente.

10. L'Assemblea regionale degli studenti si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

11. Alle riunioni dell'Assemblea regionale degli studenti partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.

12. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.».

7. Il comma 2-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 16/1992, come inserito dal comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2014, è sostituito dal seguente:

«2-bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.».

8. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 16/1992, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (*Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte*). — 1. Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio; esercita, altresì, funzioni di indirizzo in merito all'attività ed alla gestione dell'Ente.

2. In particolare al Comitato compete:

a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 20, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)* ed *i)*;

b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'art. 28, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;

d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;

e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;

f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;

g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente.

3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

4. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte del Comitato.

5. Qualora l'Ente o la Regione scelgano di non conformarsi al parere obbligatorio del Comitato o di non accogliere proposte formulate dallo stesso debbono darne adeguata e documentata motivazione.

6. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.

7. Ai membri del Comitato è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c)* della legge regionale n. 16/1992 come modificata dalla presente legge, è designato dai rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di amministrazione delle università presenti sul territorio piemontese.

Art. 3.

Abrogazioni

1. I commi 1, 5 e 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2014 sono abrogati.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 settembre 2014

CHIAMPARINO

14R00427

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2014, n. 11.

Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 2 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 3/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è inserito il seguente:

«1 bis. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale, nonché di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante anche il riordino degli enti operanti nel settore.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2010

1. L'art. 28 della legge regionale n. 3/2010, è sostituito dal seguente:

«Art. 28.

Agenzie territoriali per la casa

1. Le Agenzie territoriali per la casa (ATC) vengono riordinate, anche in attuazione del disposto di cui all'art. 19 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), secondo principi e criteri di economicità, efficacia e omogeneità e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.

2. Le ATC indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente legge, sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, attuano e gestiscono il patrimonio di edilizia sociale ed esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale.

3. Le ATC sono articolate sul territorio in uffici e sportelli distaccati dalla sede legale indicata nell'allegato B, situati in ogni capoluogo di provincia o in altri comuni dell'ambito territoriale di competenza individuati nello statuto.

4. In relazione alle finalità statutarie, l'attività istituzionale delle ATC inerente gli alloggi di edilizia sociale non può configurarsi di tipo commerciale, in quanto connessa all'esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

5. In caso di liquidazione della ATC ai sensi dello statuto, l'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla Regione o, su indicazione della stessa, ad enti non commerciali svolgenti analoga attività istituzionale.

6. Le ATC, per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di accesso, permanenza e pagamento dei canoni di locazione di edilizia sociale, sono equiparate agli enti pubblici ai fini della disciplina del trattamento dei dati.

7. Gli enti pubblici diversi dalle ATC si avvalgono di norma delle ATC per la gestione del patrimonio di loro proprietà. Oltre alle ATC sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale i comuni e i loro consorzi.

8. Le risorse derivanti dal contenimento della spesa di cui al comma 1 sono interamente utilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio abitativo.»



Art. 3.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 3/2010

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 3/2010, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«e dei programmi di social housing anche in società con privati».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 3/2010

1. L'art. 30 della legge regionale n. 3/2010, è sostituito dal seguente:

«Art. 30.

Statuto

1. Il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, lo statuto tipo delle ATC.

2. Le ATC, in sede di prima applicazione, adottano gli statuti in conformità allo statuto tipo entro trenta giorni dal primo insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 3/2010

1. L'art. 31 della legge regionale n. 3/2010, è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

Organi delle ATC

1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e per la nomina sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.

3. Il consiglio di amministrazione della ATC del Piemonte centrale è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. I consigli di amministrazione della ATC del Piemonte nord e della ATC del Piemonte sud sono composti ciascuno da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze.

4. La Giunta regionale nomina il presidente e il vice presidente tra i membri di cui al comma 3.

5. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono nominati il presidente e il vice presidente.

6. I consiglieri di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti qualificati in materia di edilizia sociale o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pub-

blico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalle agenzie.

7. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

8. Il consiglio di amministrazione è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni della attività e della operatività dell'Agenzia. Entro trenta giorni la Giunta regionale presenta tale relazione alla commissione consiliare competente.

9. Il revisore legale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale, che provvede anche alla nomina di un revisore supplente, entrambi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

10. Al revisore legale si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibile; rimane in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del nuovo revisore.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 31 bis nella legge regionale n. 3/2010

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 3/2010 è inserito il seguente:

«Art. 31bis.

Conferenza dei sindaci

1. È istituita presso ogni ATC una conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni in cui sono presenti alloggi di edilizia sociale compresi nel rispettivo ambito territoriale di competenza.

2. La conferenza di cui al comma 1 definisce gli indirizzi generali a cui è informata l'attività dell'Agenzia, esprime parere obbligatorio in merito al conseguimento degli obiettivi e sulle relazioni del revisore legale di cui all'art. 38, comma 6.

3. La partecipazione alle sedute della conferenza non dà diritto a compensi, né al rimborso delle spese.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 3/2010

1. L'art. 32 della legge regionale n. 3/2010, è sostituito dal seguente:

«Art. 32.

Direzione generale

1. All'interno della dotazione organica delle ATC è prevista una direzione generale. La responsabilità della direzione generale è affidata a un direttore generale.



2. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale viene scelto dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale della ATC. L'elenco viene costituito a seguito di avviso pubblico di selezione predisposto dalla Giunta regionale.

4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. L'incarico può essere revocato con atto motivato dal consiglio di amministrazione, previa comunicazione alla Giunta regionale.

5. I compiti e le responsabilità del direttore generale sono stabiliti nello statuto tipo delle ATC.

6. Per i dipendenti delle ATC e della Regione l'incarico di direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni attribuite e a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.».

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Il Consiglio regionale approva la deliberazione relativa allo statuto tipo delle ATC, prevista dall'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 3/2010, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'istituzione delle agenzie di cui all'art. 28 della legge regionale n. 3/2010, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, derivanti dall'accorpamento delle ATC preesistenti, la ripermimetrazione dei relativi ambiti di competenza territoriale nonché il mutamento della denominazione, hanno efficacia a decorrere dalla data di approvazione dello statuto tipo di cui all'art. 30 della legge regionale n. 3/2010, come sostituito dall'art. 4 della presente legge.

3. Alla data di approvazione dello statuto tipo di cui all'art. 30 della legge regionale n. 3/2010, le ATC di cui all'allegato B subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATC e nei procedimenti amministrativi in corso al momento del loro accorpamento.

4. I consigli di amministrazione delle ATC, entro novanta giorni dalla loro costituzione, in attuazione a quanto previsto dalla normativa statale in materia di revisione e di contenimento della spesa pubblica, predispongono un piano di razionalizzazione delle società partecipate ai fini della riduzione della spesa e del loro utilizzo in base a criteri di economicità ed efficienza per l'esercizio dei compiti e delle attività delle ATC, dandone comunicazione alla Giunta regionale prima della loro approvazione. Con lo

stesso piano, le ATC individuano le funzioni e le attività da esercitare in modo unitario a livello regionale, per favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione.

5. I collegi sindacali delle preesistenti ATC rimangono in carica fino alla data di approvazione dello statuto tipo delle ATC di cui all'allegato B.

6. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'accorpamento, le ATC procedono ad una riorganizzazione delle dotazioni organiche, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche sulla base di indirizzi impartiti dalla Giunta regionale in conformità alle norme della presente legge e ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia di razionalizzazione delle spese.

7. Entro sei mesi dall'insediamento, gli organi delle ATC provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza, anche in relazione alla ripermimetrazione degli ambiti territoriali di competenza. Nelle more di tale adeguamento continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dalle ATC preesistenti in quanto compatibili.

8. Tutti i riferimenti ai collegi sindacali delle ATC contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono estesi ai revisori legali delle agenzie, previsti dall'art. 31 della legge regionale n. 3/2010, come sostituito dall'art. 5 della presente legge.

9. Tutti i riferimenti alle ATC contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono estesi alle ATC riordinate ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 settembre 2014

CHIAMPARINO

ALLEGATO B (ART. 2)

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, per l'ambito territoriale delle Province di Novara, VCO, Biella e Vercelli, con sede legale in Novara, subentra alle ATC di Novara/VCO, Biella e Vercelli.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, per l'ambito territoriale della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, subentra alla ATC di Torino.

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD, per l'ambito territoriale delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede legale in Alessandria, subentra alle ATC di Alessandria, Asti e Cuneo.

14R00428



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 8.

Disposizioni in materia di libro fondiario.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 30 settembre 2014)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni - Informatizzazione del libro fondiario)*

1. All'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le domande di iscrizioni nel libro fondiario, corredate della relativa documentazione, possono essere presentate con procedure telematiche. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere telematicamente, le modalità tecniche per la trasmissione dei dati, l'orario di funzione del servizio telematico e le ipotesi di sospensione dello stesso, la definizione e la regolamentazione dell'irregolare funzionamento del servizio telematico, le modalità di pagamento telematico e le modalità di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda. È demandata a ciascuna Provincia autonoma la fissazione della progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a particolari tipologie di atti e/o singoli comuni catastali.»;

b) il testo tedesco del primo periodo del comma 3 viene sostituito come segue:

«Die in den Grundbuchseinlagen mit dem alleinigen Namen des Vaters oder generell mit unvollständigen oder falschen meldeamtlichen Daten oder Bezeichnungen vermerkten Angaben der Rechtsträger werden auf der Grundlage der bei der Einreichung von Grundbuchsunterlagen vorgelegten Unterlagen ergänzt bzw. richtiggestellt, sowie mit der Steuernummer bzw. mit der Mehrwertsteuernummer - sofern diese fehlen - versehen.»;

c) dopo il primo periodo del comma 3 viene aggiunto il seguente periodo:

«In caso di sola mancanza del numero di codice fiscale oppure della partita IVA i dati dei soggetti possono essere integrati anche sulla base del numero di codice fiscale oppure della partita IVA contenuto nell'anagrafe tributaria ed ottenuto mediante le modalità di accesso disponibili.».

Art. 2.*Modifica del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6 (Normativa del Catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento)*

1. Nel comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, le parole: «che viene conservato presso l'ufficio, e sulle copie autentiche richieste, due delle quali da utilizzare nei procedimenti tavolare e catastale» sono sostituite dalle parole: «che viene inserito nella raccolta dei tipi di frazionamento nella banca dati integrata Libro fondiario/Catasto fondiario, e sulla copia autentica che viene restituita alla parte. Ai sensi dell'art. 87 della legge tavolare il tipo di frazionamento inserito nella banca dati integrata Libro fondiario/Catasto fondiario può essere richiamato nella domanda tavolare, indicando i suoi dati identificativi (numero di protocollo, anno, ufficio del catasto che lo approva)».

Art. 3.*Modifica del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 (Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige)*

1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, dopo le parole «Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate» è inserita la parola: «esclusivamente».

Art. 4.*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 settembre 2014

ROSSI

14R00430



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2014, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo.

(Pubblicata nel Numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 29 settembre 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13, «Norme
in materia di pubblico spettacolo»*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l'autorizzazione ai sensi del comma 1 è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata al comune competente.»

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere f), g), h) e i):

«f) un rappresentante della Questura;

g) un rappresentante dei prestatori dei servizi per eventi;

h) un rappresentante del settore della cultura giovanile;

i) un rappresentante dell'associazione più rappresentativa a livello provinciale degli esercenti pubblici.»

3. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Il sindaco e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sen-

tito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l'esercizio di determinate funzioni.»

Art. 2.

*Modifica della legge provinciale
12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento
della formazione professionale»*

1. Il primo periodo del punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito: «formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione.»

2. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

«2) formazione attraverso corsi annuali di preparazione all'esame di stato utile ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale;»

3. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (Validazione e certificazione delle competenze). — 1. In conformità con gli indirizzi dell'Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l'arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

2. La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze.

3. Le competenze validabili e certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7.

4. La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base della documentazione presentata e, eventualmente, di prove da sostenere da parte della persona interessata.

5. I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti al rilascio di documenti di validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

6. Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi.

7. In conformità agli indirizzi dell'Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia istituisce il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e ne definisce i criteri, i termini e le modalità di istituzione, implementazione e aggiornamento.



8. La Giunta provinciale provvede, inoltre, alla progressiva armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio provinciale e al raccordo con le banche dati nazionali.»

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, «Ordinamento delle comunità comprensoriali»

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (Amministrazione trasparente). — 1. Alle comunità comprensoriali si applicano, in quanto compatibili, le norme sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che trovano applicazione per i comuni.

2. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, viene applicata solamente ai membri della giunta comprensoriale.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-ter. Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al comma 1-bis, la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri per la gestione delle rispettive prestazioni.»

2. All'articolo 2-bis, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito del diritto allo studio il dichiarante, invece, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, decade dalla parte del beneficio ricevuto, conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione.»

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2-bis, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«d) una richiesta di borsa di studio.»

4. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la cifra: «5.164,00» è sostituita dalla cifra: «500,00».

5. Ai commi 15 e 16 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la cifra: «20.000,00» è sostituita dalla cifra: «40.000,00».

6. Dopo il comma 24 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«25. Per le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale trovano immediata applicazione i termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione.»


7. Al capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo:

«Art. 23-bis (Controlli sul possesso dei requisiti). — 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d'invito.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono operate dalle amministrazioni aggiudicatrici attingendo alle informazioni disponibili presso banche dati pertinenti gestite da autorità pubbliche; di ogni ulteriore requisito l'aggiudicatario presenta la documentazione richiesta.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, non applicano alcuna verifica a campione.

4. Fermo restando che il possesso dei requisiti deve sussistere a far data dalla presentazione dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, l'aggiudicatario a completare o a fornire, entro un termine non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti richiesti. Qualora la prova non è fornita o i chiarimenti non confermano il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici escludono il suddetto concorrente, procedono all'escussione della relativa cauzione e alla segnalazione del fatto all'Autorità competente. Se necessario, l'ammi-



nistrazione aggiudicatrice procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova applicazione.»

8. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: «quarto» è sostituita dalla parola: «secondo».

Capo III

ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Abrogazione

1. Il capo III, titolo I, della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2, è abrogato.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 26 settembre 2014

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

14R00424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 settembre 2014, n. 28.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 30 settembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 settembre 2014, n. 1093;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo 20-bis:

«Art. 20-bis (*Contributo per spese accessorie per pensionati*). — 1. Alle persone titolari di un assegno o una pensione sociale, così come di una integrazione al trattamento minimo o maggiorazione sociale della pensione o di trattamenti pensionistici equivalenti, è concesso un contributo a rimborso delle spese accessorie relative all'alloggio secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il contributo è concesso per un periodo di 12 mesi. L'erogazione avviene in una o al massimo due soluzioni dietro presentazione della documentazione di spesa relativa al periodo di concessione o della corrispondente dichiarazione sostitutiva.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo è fatto rinvio alle disposizioni che trovano applicazione per la prestazione di cui all'articolo 20, ad eccezione di quanto previsto al comma 13 dello stesso articolo.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 settembre 2014

KOMPATSCHER

14R00425

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2014, n. 0157/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2013, n. 211.

(Pubblicato nel S.O. n. 15 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010), ed in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a



tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità;

Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

Visto il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)», emanato con proprio decreto 5 novembre 2013, n. 0211/Pres. e modificato con proprio decreto 28 marzo 2014, n. 057/Pres.;

Vista la legge 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna), che all'art. 1 ha autorizzato l'ulteriore spesa di euro 1.500.000,00 a favore dello scorrimento della graduatoria di progetti di lavori di pubblica utilità, relativa alle domande regolarmente presentate nell'anno 2013 e non soddisfatte per mancanza di fondi;

Dato atto che il sopra citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0211/Pres./2013 prevede che i progetti debbano essere avviati, pena revoca del finanziamento, entro il termine perentorio del 31 luglio 2014 e che la documentazione relativa al pagamento del saldo debba essere presentata entro il 31 luglio 2015;

Ritenuto pertanto, al fine di permettere alle Amministrazioni finanziate di avviare le procedure previste dal Regolamento, di spostare le suddette date;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che nella seduta del 30 giugno 2014 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2014, n. 1246, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2013, n. 211»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 17 luglio 2014 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n.1421, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2013, n.211»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2013, n. 211», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2013, n. 211.

Art. 1 modifiche all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 211/2013

Art. 2 modifiche all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 211/2013

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1.


Modifiche all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 211/2013

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 211/2013 le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014».

Art. 2.

Modifiche all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 211/2013

1. Al comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 211/2013 le parole: «31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2014, n. 0161/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale:

a) al comma 1, prevede che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h, di seguito denominate più brevemente «biciclette elettriche a pedalata assistita»;

b) al comma 2, prevede la concessione di contributi pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica;

c) al comma 3 prevede tra l'altro che il contributo di cui al comma 2 è concesso per il tramite di Unioncamere FVG con la quale, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

d) al comma 4 prevede che Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui alla lettera *b)* secondo le modalità e ai soggetti indicati nella convenzione di cui al menzionato comma 3;

Visto in particolare il comma 6 del sopra citato art. 18 della legge regionale n. 4/2014 il quale prevede che con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse

se finanziarie destinate alle finalità di cui al menzionato comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.

Visto il Regolamento di esecuzione come predisposto recante «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita» approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1430;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 649 è stato disposto che l'istituto del silenzio - assenso non trova applicazione nei procedimenti concernenti l'assegnazione, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1430;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita.

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Beneficiari, oggetto, spesa ammissibile ed ammontare del contributo

Art. 4 Riparto delle risorse finanziarie

Art. 5 Presentazione delle domande

Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande

Art. 7 Concessione e liquidazione dei contributi


Art. 8 Controlli

Art. 9 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Art. 10 Rinvio

Art. 11 Rinvio dinamico

Art. 12 Entrata in vigore



Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata «Unioncamere FVG», destinati all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione ad Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui alla lettera a).

2. In virtù dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 4/2014, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive. Nell'ambito di tale convenzione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale 4/2014, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1 secondo le modalità e ai soggetti indicati nella convenzione medesima.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) bicicletta elettrica a pedalata assistita: bicicletta dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

b) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo periodo.

Art. 3.

Beneficiari, oggetto, spesa ammissibile ed ammontare del contributo

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, le persone fisiche residenti alla data di presentazione della domanda nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 4/2014, è ammissibile a contributo la spesa per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita. Il contributo è concesso per l'importo pari al 30 per cento del prezzo, comprensivo di IVA, sostenuto per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica, fino a un massimo di 200 euro.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 28 marzo 2014, giorno di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2014.

4. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario né per la medesima bicicletta elettrica a pedalata assistita.

5. Non è ammissibile la concessione del contributo a favore di imprese.

Art. 4.

Riparto delle risorse finanziarie

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero dei residenti in ciascuna provincia desumibile dalle statistiche demografiche dell'ISTAT alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dell'avviso di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La domanda è presentata al soggetto gestore ai fini della concessione del contributo a valere sulla quota di risorse determinata in esito al riparto di cui all'art. 4, comma 1, relativa alla provincia nella quale è stabilita la residenza della persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, nel prosieguo denominato «riparto provinciale».

2. La domanda di contributo è presentata a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso. Ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale nella presentazione della domanda, il predetto avviso definisce le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, almeno dieci giorni prima del termine iniziale.

4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG.

5. La domanda di contributo è presentata in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione ed è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'art. 3, comma 1.

6. Alla domanda è allegata copia della fattura oppure della ricevuta o dello scontrino fiscale e di eventuale ulteriore documentazione rilasciati dal venditore attestanti l'acquisto e il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte del beneficiario con evidenza del numero di telaio ed il modello della stessa nonché della sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

7. La domanda è presentata secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2:

a) a mano; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, ai sensi della legge regionale 7/2000;

c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.

8. La domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, richiedente.

9. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al richiedente:


a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2;

b) le domande presentate dalla medesima persona fisica richiedente, successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dalla persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, richiedente, nel caso di presentazione della domanda ai sensi del comma 7, lettera c) del presente articolo;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 7 e specificate nell'avviso di cui al comma 2;

e) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2.



Art. 6.

Procedimento e istruttoria delle domande

1. Il soggetto gestore svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere su ciascun riparto provinciale e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto provinciale.

2. Il soggetto gestore comunica al soggetto richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000;

f) i termini per la concessione del contributo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 9.

3. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

4. La nota informativa di cui al comma 3 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 5 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

7. In pendenza del termine di cui al comma 5, i termini previsti dall'art. 7 sono sospesi.

Art. 7.

Concessione e liquidazione dei contributi

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alla domanda che riguarda una spesa ammissibile inferiore.

3. La liquidazione del contributo concesso è effettuata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda direttamente sul conto corrente bancario o postale del beneficiario ovvero mediante emissione di assegno bancario rilasciato a favore del beneficiario.

Art. 8.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare la veridicità della dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 9.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario.

3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante la revoca e l'annullamento del provvedimento di concessione.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.


Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00401



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 51.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 30 settembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
- Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale
- Art. 3 - Durata in carica
- Art. 4 - Indizione delle elezioni
- Art. 5 - Elettorado attivo
- Art. 6 - Elettorado passivo
- Art. 7 - Circoscrizioni elettorali
- Art. 8 - Liste circoscrizionali
- Art. 9 - Gruppi di liste e coalizioni
- Art. 10 - Limiti di candidatura
- Art. 11 - Modalità di presentazione delle liste
- Art. 12 - Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
- Art. 13 - Scheda elettorale
- Art. 14 - Espressione del voto
- Art. 15 - Elezione del Presidente della Giunta regionale
- Art. 16 - Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste
- Art. 17 - Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze
- Art. 18 - Soglie di accesso ai seggi
- Art. 19 - Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste
- Art. 20 - Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione
- Art. 21 - Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale
- Art. 22 - Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali
- Art. 23 - Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

- Art. 24 - Elezione plurima
- Art. 25 - Elezione plurima candidato regionale
- Art. 26 - Surroga dei consiglieri regionali
- Art. 27 - Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere
- Art. 28 - Abrogazioni
- Art. 29 - Entrata in vigore

PREAMBOLO**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 117, comma settimo, e l'art. 122, comma primo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), l'art. 6, comma 1, e l'art. 31 comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);


Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 29 luglio 2014;

Considerato quanto segue:

1. Con la presente legge, ai sensi dell'art. 122, comma primo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potestà legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

2. In seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana è stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, già nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalità per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»);

3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata legge regionale n. 25/2004, nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilità, la garanzia di un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si è caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste «bloccate» e, in continuità con quanto disposto dalla precedente normativa naziona-



le (legge 23 febbraio 1995, n. 43 «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.»), sulla presenza di una quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (cosiddetto listino);

4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte dalla legge regionale n. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica;

5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell'attuale legge regionale n. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale;

6. In merito alla modalità di attribuzione dei seggi la presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui è consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica può facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali;

7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza è necessario prevedere una modalità di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l'utilizzo nonché evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l'omogeneità delle stesse;

8. Al fine di evitare un'eccessiva «disproporzionalità» tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno;

9. È inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso. Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per la composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti;

10. In rapporto all'attuale normativa elettorale è necessario confermare anche nella presente legge:

1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spettino almeno un eletto;

2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spettino almeno il 35 per cento dei seggi;

3) la previsione dell'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. È altresì opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse.

11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l'ordinamento regionale la necessità di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l'abrogazione della legge regionale n. 70/2004:

Approva la presente legge:

Art. 1.

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

Art. 2.

Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri.

2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.


2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'art. 8, comma 4.



3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5.

Elettorato attivo

1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Art. 6.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7.

Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:

a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;

b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;

c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 8.

Liste circoscrizionali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.

4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risul-

tante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.

5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.

6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.

7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.

9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

Art. 9.

Gruppi di liste e coalizioni

1. È definito «gruppo di liste» l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.

2. È definito «coalizione di liste» l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.


Art. 10.

Limiti di candidatura

1. È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.

3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.



Art. 11.

Modalità di presentazione delle liste

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
 - a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
 - b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
 - b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
 - c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.
3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'art. 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo.
4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
6. Nessuna elettrice e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

Art. 12.

Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'art. 11, comma 5.
4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).
5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 13.

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un ampio rettangolo, sotto al quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la candidata o candidato è collegato. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura «lista regionale presente». A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione precedenti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
3. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli contenenti i simboli, la eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali, sono posti sotto a quello della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza dei rettangoli contenenti il nome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i simboli, l'eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali.
5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 3, è definita mediante sorteggio.



Art. 14.

Espressione del voto

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.

3. Ciascuna elettrici ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

4. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

5. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

Art. 15.

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.

2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i

due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.

5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.

Art. 16.

Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'art. 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.



Art. 17.

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:

a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;

b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 18.

Soglie di accesso ai seggi

1. Accedono al riparto dei seggi:

a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;

b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

Art. 19.

Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'art. 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'art. 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza

del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.

4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'art. 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'art. 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.

Art. 20.


Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione

1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'art. 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'art. 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 21.

Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale

1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.



2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.

Art. 22.

Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'art. 21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'art. 21, comma 2.

2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.

6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all'art. 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell'ordine di lista.

Art. 23.

Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:

a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quel-



li utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6);

b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6).

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 24.

Elezione plurima

1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulta eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 25.

Elezione plurima candidato regionale

1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'art. 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per

l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6).

2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 26.

Surroga dei consiglieri regionali

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:

a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6);

b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6).

3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'art. 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non



già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6).

4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'art. 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'art. 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale

Art. 27.

Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 28.

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

b) la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 26 settembre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 settembre 2014.

14R00418

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 30 aprile 2014, n. 11.

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 2 maggio 2014 - Supplemento n. 1)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione ed integrazione dei commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011), identifica, ai fini del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, i tipi di dati e le operazioni eseguibili dalle strutture della Giunta regionale, dalle Aziende unità sanitarie locali, dagli enti dipendenti e delle agenzie regionali, dalle società e dagli altri enti privati a partecipazione regionale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, nel caso in cui la stessa non specifichi i tipi di dati e le operazioni



eseguibili da parte di soggetti pubblici, secondo il disposto di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati di cui all'art. 1 è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è effettuato quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non sia possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari e i dati siano, in ogni caso, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, di seguito elencati:

a) Allegato A (schede da A1 a A37):

- 1) Giunta regionale;
- 2) Aziende unità sanitarie locali;
- 3) Enti dipendenti ed agenzie regionali;
- 4) Società ed altri enti privati a partecipazione regionale;

b) Allegato B (schede da B1 a B40):

- 1) Aziende unità sanitarie locali;
- 2) Aziende ospedaliere;
- 3) Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico;
- 4) Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

2. Le avvertenze per la consultazione delle schede relative a ciascun trattamento di cui agli Allegati A e B sono contenute nell'Allegato C al presente regolamento.

Art. 4.

Pubblicazione e diffusione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 30 aprile 2014

ZINGARETTI

14R00383

REGOLAMENTO 5 giugno 2014, n. 12.

Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in attuazione dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 46 del 10 giugno 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.


2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.

Art. 2.

Classificazione delle società per fasce di complessità

1. Le società alle quali è applicabile il presente regolamento sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori, da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti,



sono: a) «valore della produzione»; b) «investimenti»; c) «numero dei dipendenti». Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.

2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, sono individuate le seguenti fasce:

Fascia	Valore della produzione (milioni di euro)	Investimenti (milioni di euro)	Numero di dipendenti (unità)
1	≥ 200	≥ 40	≥ 800
2	≥ 30	≥ 25	≥ 150
3	< 30	< 25	< 150

3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2, per l'inserimento nelle fasce n. 1 e n. 2 è necessario il superamento di almeno due parametri.

4. Le società di nuova costituzione, iscritte al registro delle imprese in data successiva al 1° gennaio 2012, nonché le società iscritte successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono classificate automaticamente nella fascia n. 2. La classificazione di cui ai commi 1 e 2 è applicata alle stesse società a decorrere dalla data di approvazione del quarto bilancio di esercizio.

Art. 3.

Limite massimo degli emolumenti

1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'art. 2, è determinato, con riferimento al trattamento economico del Presidente della Regione Lazio, come comunicato annualmente dalla direzione regionale competente, nel rispetto dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, secondo le percentuali di cui alla seguente tabella:

Fascia	Limite retributivo (% trattamento economico del Presidente della Regione Lazio)
1	100%
2	80%
3	60%

2. I limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.

3. Ai fini del rispetto del limite stabilito dai commi 1 e 2, qualora l'amministratore con deleghe sia anche dirigente della società sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ex art. 2389, terzo comma, del codice civile, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione per-

cepita per il suddetto rapporto di lavoro ecceda tale limite la retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex art. 2389, terzo comma, del codice civile.

4. Nei casi in cui ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legge n. 95/2012, l'emolumento deliberato ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, non può essere superiore al 30% del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della fascia di appartenenza.

5. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.

6. I consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.

Art. 4.

Obbligo del Consiglio di amministrazione di riferire all'assemblea

1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alla componente fissa e, ove prevista, variabile; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3. La relazione di cui al comma 1 viene trasmessa ogni anno dalle società ai competenti uffici della Giunta regionale.

4. Sulla base delle relazioni ricevute, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio Regionale un rapporto circa lo stato di attuazione del presente regolamento.

Art. 5.

Efficacia

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 5 giugno 2014

ZINGARETTI

14R00384

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 2014, n. 23.

Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 19 settembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'articolo 14, primo comma, lettera *p*), dello Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009», con il quale si è disposto che «Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4»;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto l'articolo 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale»;

Considerato che, in attuazione del citato art. 59 della legge regionale n. 6/2009 la Giunta regionale, con deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, ha approvato il modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana;

Considerato altresì che con l'articolo 11, comma 41, della legge regionale n. 26/2012 sono stati abrogati i commi 3 e 4 del suddetto articolo 59 della legge regionale n. 6/2009;

Ritenuto che, in conseguenza di detta abrogazione, si rende necessario rivedere il modello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 200/2009, dovendosi tenere anche conto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152/2006, e, in particolare, di quelle recate dal decreto legislativo n. 128/2010;

Ritenuto necessario sostituire il predetto modello metodologico con un provvedimento di natura regolamentare;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 119 del 6 giugno 2014;

Visti i pareri resi dall'Ufficio legislativo e legale n. 13832 del 6 giugno 2013 e n. 21740 del 19 settembre 2013;

Visti i pareri resi dal Consiglio di giustizia amministrativa n. 1289/2013 del 7 ottobre 2013 e n. 29/2014 del 14 gennaio 2014;

Su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni
(art. 5 del D.lgs. n. 152/2006)


1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica (VAS), il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante



una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006;

f) modifica: la variazione di un piano o programma approvato che possa produrre effetti sull'ambiente;

g) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

h) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

i) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

l) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani o programmi;

m) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

n) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento;

o) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi;

p) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani o programmi;

q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Art. 2.

Ambito della valutazione ambientale strategica (art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo n. 152/2006;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

2. Per i piani o programmi di cui al precedente comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani o programmi di cui al medesimo comma 1, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, tenuto anche conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto d'intervento.

3. Sono altresì sottoposti a VAS, previa verifica di assoggettabilità dell'autorità competente, sentita l'autorità procedente, i piani o programmi diversi da quelli di cui al comma 1 che producono impatti significativi sull'ambiente.

Art. 3.

Esclusioni (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006)


1. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i piani o programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani o programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organismi dalla stessa individuati.



Art. 4.

Autorità competente

1. L'autorità ambientale competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento dell'ambiente, e, in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), il Dipartimento regionale urbanistica.

Art. 5.

Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) sono:

a) per il livello regionale:

1. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
2. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
3. Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
4. Assessorato regionale delle attività produttive;
5. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
6. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
7. Assessorato regionale della salute;
8. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA;
9. Dipartimento regionale della protezione civile;
10. Azienda foreste demaniali;
11. Enti parco regionali;
12. Province regionali;

b) per il livello provinciale, sovra comunale e comunale:

1. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
2. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA;
3. Provincia di appartenenza;
4. comuni siciliani;
5. comuni limitrofi al comune che redige il piano e/o programma;
6. uffici del Genio civile;
7. Soprintendenze BB.CC.AA;
8. Aziende sanitarie provinciali;
9. Ispettorati ripartimentali delle foreste;
10. Enti gestori delle riserve naturali orientate - RNO;
11. Enti gestori delle aree marine protette - AMP;
12. Capitanerie di porto;
13. ogni altra Amministrazione cui la legge conferisca competenza in materia ambientale in relazione a specifici piani o programmi.

Art. 6.

Norme procedurali generali

1. Le proposte di semplificazione e coordinamento procedurale del presente regolamento, elaborate secondo le indicazioni contenute nel vigente decreto legislativo n. 152/2006, interessano la formazione di piani e programmi di livello regionale, provinciale, comunale e loro varianti.

2. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'autorità competente, ove ritenuto utile, provvede ad indire, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e del titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate e competenti ad esprimere le successive valutazioni.

4. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure disciplinate negli articoli 7, 8, 9 e 10 l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

Art. 7.

*La valutazione ambientale strategica
Modalità di svolgimento (art. 11, D.lgs. n. 152/2006)*

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;*
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;*
- c) lo svolgimento di consultazioni;*
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*
- e) la decisione;*
- f) l'informazione sulla decisione;*
- g) il monitoraggio.*

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;*



b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui al successivo articolo 14;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura amministrativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani o programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.

6. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 8.

Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3 del presente regolamento, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui all'articolo 11 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico, nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e nei siti web istituzionali sia dell'autorità competente che precedente per almeno quarantacinque giorni.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli impatti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Art. 9.

Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al precedente comma 1.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma, sono riportate nell'allegato VI al decreto legislativo n. 152/2006. Il rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma, entro i quindici giorni successivi al ricevimento, è comunicata, a cura del responsabile del procedimento, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 10, comma 1, decorrono i tempi



dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato ai fini previsti dal comma 3 del successivo articolo 10.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici della Regione e delle Province regionali il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

7. L'autorità competente, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 5, primo periodo, comunicherà all'autorità procedente le modalità per l'avvio delle procedure di consultazione di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 10.

Consultazione

1. Contestualmente alla comunicazione o, comunque, immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 7, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di pubblicità, deposito e partecipazione di cui ai commi 1, 2 e 3, sono coordinate con gli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e con le disposizioni del Titolo III della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

5. In ordine ai piani e ai programmi di natura urbanistica, e loro varianti, le procedure di pubblicità, deposito, e partecipazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono avviate contestualmente all'adozione dei piani e dei programmi da parte dell'organo competente.

Art. 11.

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi del precedente articolo 10 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui allo stesso articolo 10.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al precedente comma 1, alle opportune revisioni del piano o programma.

Art. 12.

Decisione

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, con l'eventuale altra documentazione prevista per specifici piani e programmi che si dovesse ritenere utile allegare, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Art. 13.

Informazione sulla decisione

1. La decisione finale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione nei siti web delle autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo articolo 14.



Art. 14.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevedibili e di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche con il supporto degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente e degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di VAS avviate dopo la sua entrata in vigore. A tali fini le procedure di VAS si intendono avviate dal momento dell'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Palermo, 8 luglio 2014

CROCETTA

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 agosto 2014, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 69.

14R00410

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-044) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 1 1 0 8 *

€ 2,00

